



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Salute
U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765.4924
fax 02.3936055

www.regione.lombardia.it

Data Milano, 06/02/2014

Prot.n. Hl.2014.0005182

Ai Direttori Generali
ASL della Regione Lombardia
Loro sedi

Al Presidente
Federazione Medico Sportiva Italiana
(FMSI)
Viale Tiziano, 70
00196 Roma

Al Segretario Regionale Lombardia
Federazione Italiana Medici di Famiglia
(FIMG)
Via Teodosio, 31
20131 Milano

Al Presidente Società Italiana di Medicina
Generale (SIMG)
Via del Pignoncino 9-11
50142 Firenze

Al Presidente Regionale Lombardia
Sindacato Nazionale Autonomo Medici
Italiani (SNAMI)
V.le Beatrice d'Este, 10
20122 Milano

Al Segretario Regionale Lombardia
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)
P.zza Mozzarelli, 10
46100 Mantova

All'Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
Via Pola 11
2124 Milano

Ai Presidenti
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Regione Lombardia
Loro sedi

p.c. All'Assessore allo Sport e Politiche per i
Giovani
dr. Antonio Rossi
sede

Oggetto: certificazione attività sportiva non agonistica

La legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 10-septies dell'art. 4, modifica ulteriormente la normativa concernente la certificazione per l'attività sportiva non agonistica che già negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi interventi legislativi a livello nazionale.

Il comma in questione, dopo aver chiarito quali siano i medici abilitati a rilasciare i certificati in oggetto (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, relativamente ai propri assistiti, Medici Specialisti in Medicina dello Sport, Medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), rimanda, per quanto concerne la definizione del tipo di accertamenti clinico-strumentali necessari per il rilascio dei certificati, a linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e sentito il Consiglio superiore di sanità.

Fino all'emanazione del Decreto Ministeriale eventuali accertamenti strumentali a completamento della visita medica, compreso quindi anche l'elettrocardiogramma, non sono da considerarsi obbligatori; sono i medici certificatori che decidono, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di eventuali ulteriori accertamenti.

Si precisa, infine, che per le persone già in possesso di un certificato per attività sportiva agonistica, qualunque sia lo sport praticato (visite da A1 a B5) e che praticano anche attività non agonistica, non deve essere richiesto un secondo certificato per l'attività non agonistica, ma è sufficiente la presentazione di copia del certificato per attività agonistica.

Le SS.LL in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione su tutto il territorio regionale a chi di interesse.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi
